

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLA CASSA INTERGAZIONE GUADAGNI
PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA IMPRESE DI COSTRUZIONI

Accordo Provinciale di lavoro del 18 maggio 2009

1. Con effetto dal 1° Giugno 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
2. La prestazione, ove spettante ai sensi dei successivi punti, verrà anticipata all'apprendista dall'impresa di appartenenza per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi meteorologici e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi e nei limiti dei massimali di legge;
3. La Cassa Edile di Ragusa, ricorrendo le condizioni di cui al successivo punto 4., rimborserà alle Imprese, che applicano il CCNL "Edilizia Industria" del 18/06/2008 nonchè il CCPL 23/04/2007 e successivi, quanto anticipato ai sensi dei precedenti punti 1. e 2., al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista, non competendo, invece, all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a proprio carico, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto 4.5 e successivi;
4. L'erogazione della prestazione, ed il successivo rimborso da parte della Cassa Edile di Ragusa, è subordinata alle seguenti condizioni:
 - 4.1. la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
 - 4.2. il lavoratore apprendista, all'atto dell'evento, deve risultare iscritto alla Cassa Edile di Ragusa;
 - 4.3. l'impresa richiedente deve risultare regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, ed in regola con i versamenti degli accantonamenti e delle contribuzioni alla medesima Cassa Edile,

all'atto della liquidazione della relativa domanda di rimborso;

4.4. l'impresa deve aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di CIGO dell'apprendista;

4.5. l'impresa, a pena di decadenza e fermo quanto disciplinato al successivo punto 4.7, dovrà avanzare alla Cassa Edile di Ragusa apposita domanda di rimborso entro e non oltre i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere presso cui era occupato il personale apprendista;

4.6. l'impresa, entro il termine perentorio di cui al precedente punto 4.5 e fermo quanto disciplinato al successivo punto 4.7, dovrà allegare alla domanda di rimborso, a pena di irricevibilità della stessa:

4.6.1. copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto;

4.6.2. copia dell'autorizzazione INPS all'intervento CIG a favore del personale operaio per eventi meteorologici e per il medesimo cantiere presso cui era occupato l'apprendista;

4.7. nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, fermo il precedente punto 4.6.1, non necessitando l'autorizzazione INPS di cui al precedente punto 4.6.2, l'impresa dovrà presentare la domanda di rimborso alla Cassa Edile di Ragusa, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (MUT) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento ed allegare, a pena di irricevibilità:

4.7.1. idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato;

4.7.2. attestazione rilasciata da Pubblici Ufficiali (p.e.: Polizia municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc...) dalla quale si evinca che le condizioni atmosferiche non consentivano l'inizio del lavoro;

5. La disciplina di cui al presente Accordo si applica agli eventi insorti dal 1° Giugno 2009.

6. La Cassa Edile di Ragusa è impegnata a predisporre l'apposito schema di domanda di rimborso che invierà, in uno con una circolare esplicativa, a tutte le imprese iscritte alla data del 30/04/2009 ed alle imprese che via via si iscriveranno;
7. A far data dal 1° Giugno 2009 è istituito, presso la Cassa Edile di Ragusa, un apposito fondo denominato CIGO alimentato da una aliquota dello 0,30% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18/06/2008, con il quale far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto al precedente punto 3.;
8. Al fine di non incidere sul costo del lavoro, date le risultanze di bilancio, a far data dal 1° Giugno 2009 l'aliquota del Fondo Anzianità Professionale Edile (APE) è fissata nel 2,20% da calcolare sempre sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 18/06/2008;
9. Onde procedere alla puntuale verifica del presente Accordo la Cassa Edile di Ragusa è tenuta ad inviare alle Parti, a far data dal 30/09/2009 e con cadenza mensile, un dettagliato rapporto afferente questa nuova prestazione;